

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1599 del 13 dicembre 2022

**Approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari.**  
**Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.**  
*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame vengono approvati i requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari come licenziati dall'Organismo Tecnico Consultivo - OTC ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2002 in esito a quanto svolto dal Gruppo di Lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 36 del 7 marzo 2022 a seguito dell'approvazione della DGR n. 1780 del 15 dicembre 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale. L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Con DGR n. 1780 del 15 dicembre 2021 la Giunta regionale ha recepito l'Accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178",

Successivamente il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha costituito con Decreto n. 36 del 7 marzo 2022 uno specifico gruppo di lavoro con la partecipazione di soggetti qualificati afferenti sia ad Azienda Zero che alle Aziende ULSS, allo scopo di elaborare la declinazione operativa dei requisiti recepiti con la citata DGR n. 1780/2021 nel contesto del sistema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale vigenti nella Regione del Veneto.

L'Organismo Tecnico Consultivo (OTC) di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, costituito con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 30 luglio 2021 e presieduto dal Direttore a supporto della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR della Regione del Veneto, composto da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, nella seduta del 21 settembre 2022, come da resoconto verbale conservato agli atti della citata Unità Organizzativa, ha espresso parere favorevole in relazione agli esiti trasmessi dal precitato gruppo di lavoro a conclusione dell'attività svolta, richiedendo alcune specifiche integrazioni tecniche, puntualmente adottate, in relazione al requisito "AC 2.2 Eleggibilità e presa in carico dei pazienti".

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari rappresentati dai seguenti **Allegati A e B** che costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto:

- **Allegato A** "Requisiti di autorizzazione all'esercizio delle Cure Domiciliari";
- **Allegato B** "Requisiti di accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 1780 del 15 dicembre 2021 "Recepimento dell'Accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 30 luglio 2021 e n. 36 del 7 marzo 2022;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari definiti nelle schede tecniche quali allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  
**Allegato A** "Requisiti di autorizzazione all'esercizio delle Cure Domiciliari";  
**Allegato B** "Requisiti di accreditamento istituzionale delle Cure Domiciliari";
3. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS nonché ad Azienda Zero al fine di consentire la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.